



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESIDENZIALE N. 13/18/PRES

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS
(PROC. N. 743/DDA/AR - <http://www.ma1tv.it/>)**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/1424 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0000586 del 22 marzo 2018 è stata segnalata dal sig. Andrea Boaretto, in qualità di titolare del diritto la presenza, sul sito *internet* <http://www.ma1tv.it/loop-bandsreg-single-band-package-b01c495bnk-p-4601.html> alle pagine <http://www.ma1tv.it/loop-bandsreg-single-band-package-b01c495bnk-p-4601.html> e <http://www.ma1tv.it/loop-bandsreg-single-band-package-b01c495bnk-p-4601.html> rispettivamente di un'opera di carattere fotografico, denominata “*Foto Loop Bands®*” e di un'opera di carattere editoriale denominata “*Descrizione Loop Bands®*” di cui lo stesso si dichiara autore, diffuse in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il soggetto istante ha dichiarato nelle note allegate all'istanza che “[i] proprietari del sito <http://www.ma1tv.it> vendono i loro prodotti spacciandoli per i miei”;
2. Dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alle pagine *internet* sopraindicate, sono effettivamente presenti le opere oggetto di istanza, rispettivamente qualificabili di carattere fotografico e letterario ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p), del *Regolamento* in oggetto e diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1, 12, 13, 16 e 87 ss. della legge n. 633 del 1941;
3. Dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue: il nome a dominio risulta registrato verosimilmente dalla società Gransy s.r.o., con sede in Borivojova, 878/35 130 00, Praga, Repubblica ceca ed indirizzo di posta elettronica disponibile info@gransy.cz per conto del signor Johnsson Ekstrom, residente in 98 rue des six freres Ruellan, Freital, 01699, Germania, di cui non è noto l'indirizzo di posta elettronica; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società EGIHosting, con sede in 55 S. Market St, San Jose, California, 95113, USA; l'indirizzo di posta elettronica disponibile è support@egihosting.com; i server utilizzati risultano verosimilmente localizzati in California (USA);
4. Con comunicazione del 27 marzo 2018 (prot. n. DDA/0000628), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 743/DDA/AR relativo all'istanza DDA/1424, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che dalle verifiche



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1, 12, 13, 16 e 87 ss. della legge n. 633 del 1941;

5. Considerata la localizzazione all'estero dei server ospitanti il sito *internet* <http://www.ma1tv.it/loop-bandsreg-single-band-package-b01c495bnk-p-4601.html>, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i server impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti, nel caso di specie, dal 27 marzo 2018, non è stata presentata, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito *internet* <http://www.ma1tv.it>, è risultato che, alle pagine *internet* indicate sono tuttora ancora disponibili le opere digitali oggetto di istanza;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che nel caso di specie, il sito in questione ospita una pluralità di contenuti, dei quali soltanto due sono stati oggetto di segnalazione da parte del soggetto istante in quanto di titolarità del medesimo;

CONSIDERATO che la violazione accertata investe un numero circoscritto e ben definito di contenuti, i quali rappresentano quindi solo una parte di quelli diffusi sul sito *internet* in questione e pertanto risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito <http://www.ma1tv.it/>;

RITENUTO, che, nel caso di specie, non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione servizi e prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

DECRETA

l'archiviazione degli atti relativi all'istanza DDA/1424 e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani